

CONTENZIOSO

Spetta al contribuente eccepire l'accertamento tardivo dell'Ufficio

di Luigi Ferrajoli

La **Corte di Cassazione**, con **ordinanza n.171/15**, ha ribadito che nell'ambito del contenzioso tributario **spetta al contribuente interessato far valere in sede processuale a detrimento dell'Amministrazione finanziaria la sopravvenienza della decadenza di quest'ultima dal tempestivo esercizio del potere di accertamento.**

Il termine stabilito a pena di decadenza dall'art.43 d.P.R. n. 600/1973 per l'esercizio da parte dell'AdE del proprio potere di accertamento fiscale, infatti, **è stato previsto dal Legislatore a carico dell'Amministrazione finanziaria ed in favore del soggetto interessato dalla pretesa accertatrice di quest'ultima.**

Detto termine, come chiarito dalla Corte, ha **natura sostanziale** e non può essere ricondotto al novero delle materie sottratte alla disponibilità delle parti.

La conseguenza è che il termine di cui si ragiona esprime la propria efficacia solo ed esclusivamente nei confronti del **diritto (che il contribuente vanta) a non patire un'esposizione delle proprie risorse patrimoniali alle pretese erariali di durata eccessivamente prolungata.**

Il principio affermato nell'ordinanza oggetto di attenzione richiede dunque al contribuente coinvolto in un processo tributario lo **svolgimento di una valutazione in merito all'opportunità di avvalersi o meno dell'eccezione di decadenza (e quindi pone in capo ad esso l'onere di sollevarla eventualmente innanzi al Giudice)**, posto che **tale eccezione non può ritenersi rilevabile d'ufficio e nemmeno proponibile per la prima volta nel grado di appello.**

La vicenda processuale traeva origine dall'impugnazione proposta da una Snc e dai soci in proprio avverso la **sentenza della CTR Firenze n.58 del 13.11.2012**, che aveva confermato la sentenza di primo grado.

Quest'ultima aveva respinto i ricorsi promossi dai contribuenti avverso gli avvisi di accertamento per il tramite dei quali l'Amministrazione finanziaria, avendo previamente provveduto alla **rideterminazione della plusvalenza scaturita dalla cessione aziendale**, aveva accertato il **maggior reddito** della Snc e di conseguenza i maggiori redditi da partecipazione in capo ai soci della medesima.

Il ricorso per cassazione si articolava pertanto su due motivi.

Il primo (attinente alla violazione e falsa applicazione degli artt. 67 e 68 Tuir) veniva

dichiarato **inammissibile** per difetto di specificità.

Il secondo, rilevante ai fini del presente contributo, vedeva la **censura** da parte dei contribuenti dell'(asserita) **violazione dell'art.43 del d.P.R. n. 600/1973; dell'art. 2946 cod. civ.; dell'art.57 del D.Lgs. n.546/1992 e dell'art. 345 del c.p.c..**

A detta dei ricorrenti, infatti, **la sentenza impugnata avrebbe errato giudicando inammissibile l'eccezione con la quale era stata denunciata solamente in grado d'appello la decadenza dell'Amministrazione finanziaria dall'esercizio tempestivo del proprio potere di accertamento.**

La Corte di Cassazione ha ritenuto destituita di fondamento tale censura, riconoscendo la **correttezza della decisione assunta dalla CTR Firenze.**

Quest'ultima, nel giudicare, si era infatti conformata al **consolidato orientamento giurisprudenziale** che ritiene che la violazione da parte dell'AdE del termine di decadenza stabilito a favore del contribuente debba essere fatto valere dallo stesso contribuente al momento della proposizione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

Del resto, **tale posizione della Corte di Cassazione era stata assunta già in passato** in occasione della **pronuncia di svariate sentenze.**

La più recente tra queste è la **n.14028/2011**, con la quale, relativamente ad analoga fattispecie, la **Cassazione** aveva riconosciuto la **validità di una cartella di pagamento** emessa sulla base di un avviso di accertamento notificato dopo la scadenza del termine in questione e senza che il contribuente interessato avesse dedotto ritualmente tale sopravvenuta decadenza.

Sulla stessa lunghezza d'onda le **sentenze n.2552/2003 e n.5620/1992 dello stesso Giudice**, con le quali si esprimeva il **medesimo convincimento** in merito alla non rilevabilità d'ufficio della maturazione della decadenza ed al relativo onere di allegazione posto in capo al contribuente.

In senso difforme, con la **sentenza n.7343/2008** la Corte di Cassazione aveva al contrario imposto in capo all'Amministrazione finanziaria l'onere di provare la tempestività della notificazione degli atti e dunque dell'esercizio dell'azione di accertamento.

Per approfondire le problematiche relative al contenzioso tributario ti raccomandiamo il seguente seminario di specializzazione: